

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **307/1985** (ECLI:IT:COST:1985:307)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **19/11/1985**

Deposito del **22/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11211**

Atti decisi:

N. 307

ORDINANZA 19 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria 22 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 285 bis del 4 dicembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. BORZELLINO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con ordinanze emesse dalla Commissione

tributaria di primo grado di Siracusa il 6 aprile 1981 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forlì il 12 gennaio 1984 (n. 3 ord.), il 26 gennaio 1984 (n. 8 ord.), il 10 febbraio 1984 (n. 4 ord.), il 1 marzo 1984, il 12 aprile 1984 (n. 2 ord.), rispettivamente iscritte ai nn. 87, da 1028 a 1043 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 8 e 9 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 1984 e ai nn. 42 bis, 47 bis, 137 bis e 119 bis del 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF riconosciuta per le pensioni di guerra.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti la medesima questione;

che identico incidente è stato ritenuto non fondato dalla sentenza n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze n. 199 del 1981 e n. 184 del 1982), non essendosi ravvisata identità ed omogeneità tra le situazioni poste a confronto;

che nelle ordinanze di remissione non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.